

REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 116
del 16/06/2016

CON IMPEGNO DI SPESA

SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: D.P.R. 357/97 E S.M.I., L.R. 19/09, ART. 43 E S.M.I.. COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA. SMANTELLAMENTO FUNIVIA "BOCCHETTA DELLE PISSE - PUNTA INDREN" E RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI IN COMUNE DI ALAGNA VALSESIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO AL SIC "ALTA VALSESIA" IT1120028 E ALLA Z.P.S. IT 1120027. PROPONENTE MONTEROSA 2000 S.P.A.

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 10 febbraio 2016 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi;

con deliberazione n. 1 del 01/03/2016 del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso;

L'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia ha ricevuto in data 21/04/2017 prot. n. 431 istanza tendente ad ottenere il giudizio di valutazione di incidenza relativa al progetto: "Smantellamento funivia "Bocchetta delle Pisse - Punta Indren" e ristrutturazioni immobili" inoltrata dal proponente Monterosa 2000 spa con sede in Alagna Valsesia (VC) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

l'intervento in progetto è inserito nel "Procedimento integrato di valutazione ambientale (VAS-VIA-VI) relativo al Programma di "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 77- 6279;

l'opera in progetto prevede lo smantellamento del vecchio impianto funiviario tra Bocchetta delle Pisse e Punta Indren e la relativa riqualificazione degli immobili siti in località Bocchetta delle Pisse Punta Indren e del sostegno numero 2 in località Speron Miniera ed in particolare:

- Rimozione delle funi dell'impianto "Bocchetta delle Pisse - Punta Indren",
- Rimozione dei cavi e smantellamento degli impianti di valle e di monte della teleferica di servizio,
- Riqualificazione del sostegno numero 2 (Sperone Miniera),
- Interventi di inserimento paesaggistico delle stazioni di valle e di monte;

in data 26/04/2017 con nota n. 438 è stato il richiesto contributo tecnico-scientifico di A.R.P.A. Piemonte così come previsto dalla determinazione del Comitato Regionale d'Indirizzo dell'ARPA (l.r. 60/95, art. 14) del 15 dicembre 2003 e dell'art. 46 della l.r. 19/09 per consentire un'adeguata valutazione complessiva riguardo all'intervento previsto;

il contributo tecnico – scientifico di ARPA Piemonte (prot. n. 47540/22.04 del 01/06/2017 registrato al protocollo dell'Ente al n. 583 del 01/06/2017 ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale individua i potenziali fattori di incidenza prevedibili del progetto sul SIC/ZPS;

dall'analisi del contributo tecnico – scientifico emerge quanto segue:

- Alterazioni della copertura vegetale a causa del contatto con i cavi in fase di rimozione di questi o per lo stoccaggio temporaneo dei materiali rimossi;
- Rischio di collisione dell'avifauna con le edificazioni della stazione di valle e di monte di cui è prevista la riqualificazione;
- Potenziale disturbo antropico nei confronti dell'avifauna durante il periodo riproduttivo;

Dato atto che:

- Gli interventi in progetto non prevedono la creazione di nuova viabilità di cantiere
- Il piano di smantellamento, prevede il conferimento dei cavi presso Piano del Mullero, località raggiungibile mediante viabilità camionabile esistente.
- Gli interventi di smantellamento dell'impianto di risalita verranno effettuati, senza contatto tra cavi e copertura vegetale presente e stoccaggio temporaneo esclusivamente in aree prive di vegetazione.
- Nella malaugurata eventualità che le funi toccassero il terreno, l'eventuale impatto delle funi sulla cotica erbosa risulterebbe comunque mitigato dalla presenza abbondante di rocce affioranti che solleverebbero le stesse, limitando il contatto con la vegetazione.
- I cavi attualmente presenti della funivia Bocchetta delle Pisse – Punta Indren e della teleferica di servizio parallela hanno andamento perpendicolare rispetto alle presumibili rotte di spostamento della Pernice bianca tra l'areale di permanenza estiva e quello di permanenza invernale. Gli interventi in progetto sono da considerarsi, dunque migliorativi rispetto alla principale specie vulnerabile
- L'intervento risulta essere coerente con le misure di conservazione sito-specifiche relative ai Siti IT1120006 – Val Mastallone e IT1120028 – Alta Val Sesia”, approvate con D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016.

il presente giudizio viene espresso ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che recepisce i disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- visto l'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
- vista la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010, "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43. - Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte";
- vista la Convenzione per la delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 "Alta Valsesia e "Val Mastallone" stipulata tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione del Parco Naturale Alta Valsesia Parchi il 5 luglio 2010;
- vista la D.G.R. N. 23- 4798 del 20/03/2017 "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 IT1120016 "Laghetto di Sant'Agostino", IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna,Gronda, Artogna e Sorba", IT1140003 "Campello Monti" e IT1140020 "Alta Val Strona e Val Segnara", all'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia"
- vista la convenzione per la delega della Z.P.S. IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna,Gronda stipulata tra le Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il 10/04/2017
- vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte;
- vista la D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione sitospecifiche per i siti della Rete Natura 2000 IT IT1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone
- richiamata la D.G.R. n. 77- 6279/2013;
- considerato che il S.I.C. IT1120028 "Alta Valsesia" e la Z.P.S. IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna,Gronda sono privi di uno specifico piano di gestione;
- visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di esprimere per le motivazioni indicate in premessa giudizio positivo di Valutazione di incidenza per il progetto di "Smantellamento funivia "Bocchetta delle Pisse - Punta indren" e ristrutturazioni immobili" relativamente al S.I.C. IT1120028 "Alta Valsesia" e alla Z.P.S. IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- Venga rispettato scrupolosamente quanto stabilito dalla D.G.R. 2 agosto 2013, n. 77-6279 ed in particolare quanto disposto dal punto 7. 2 dell'allegato A.
 - I lavori non dovranno essere effettuati in corrispondenza del periodo riproduttivo sensibile per la pernice bianca (*Lagopus mutus*), e pertanto dovranno iniziare dopo la prima metà di luglio, invece del 15 del mese di maggio, come indicato nella relazione di incidenza.
 - In corrispondenza del sostegno n. 1 , interessato da un ristagno idrico stagionale che rende il suolo più suscettibile ai danni da calpestamento a causa della minore portanza del terreno umido dovrà essere evitato il calpestamento delle superfici (in particolare quando il terreno è intriso di acqua) prevedendo l'accumulo, anche temporaneo, di materiali in aree limitrofe alla valletta nivale, in particolare in corrispondenza di un affioramento roccioso e delle pietre affioranti presenti nel lato a valle del basamento in cemento del pilastro.
 - Di prevedere un piano per la rimozione di materiali provenienti dall'attività di smantellamento dell' dell'impianto e di altri rifiuti presenti in loco. Si invita il proponente a provvedere nel suo ambito anche alla rimozione di eventuali rifiuti derivati dalla pratica degli sport invernali.
 - Di ribadire che l'intervento oggetto della presente determinazione dovrà avvenire in modo contestuale all'intervento n. 8 dell'Accordo di Programma per il completamento del sistema sciistico della Valsesia così come indicato dall'Organo Tecnico Regionale.
 - Di dare avvio al piano di monitoraggio per la pernice bianca (*Lagopus mutus*) così come previsto dal piano di monitoraggio predisposto dall'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia previsto dalla Convenzione sottoscritta tra Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia e Monterosa 2000 s.p.a. approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20/2016.
 - Di condividere la proposta di riqualificazione la conservazione e riqualificazione del sostegno in c.a. n°2 (Sperone Miniera) come punto di osservazione e bivacco alpinistico anziché la sua rimozione che in tale area di elevata sensibilità ambientale e priva di viabilità di accesso avrebbe ripercussioni di vario genere sulle componenti naturali. Tale struttura, inoltre, potrà essere convenientemente adattata alla strategia di comunicazione prevista nell'ambito dei disposti della valutazione d'incidenza per l'intervento n°8 del comprensorio sciistico (seggiovia Cimalegna). Il materiale derivante dallo smantellamento del sostegno n°2 dovrà essere stoccato temporaneamente su qualsiasi lato della base del pilastro, avendo solamente cura, durante la fase di trasporto a valle del materiale tramite elicottero, di non strisciare il materiale durante il sollevamento, per non danneggiare la cotica erbosa, creando aree anomale di suolo nudo.
 - Di dare atto che l'utilizzo dell'elicottero dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della L.R. 1/2017 (Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 2/2009).

- Di dare mandato al personale di vigilanza di effettuare opportuni sopralluoghi nell'area di cantiere durante le fasi di esecuzione dei lavori e a lavori ultimanti per verificare il rispetto dei disposti della presente determinazione.
- Di trasmettere i contenuti della presente determinazione al soggetto proponente (Monterosa 2000 spa) alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, ad ARPA Piemonte, al Comune di Alagna Valsesia ed ai Carabinieri Forestali.
- Il presente atto non esime il proponente dall'acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessario per la realizzazione dell'opera in oggetto.
- il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 commi 15 e 16 della L.R. 19/2009 e s.m.i..
- Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.
- Contro il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta Furno

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Marilena Carmellino)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2017.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
-------------------	------------	-----------------

Varallo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Marilena Carmellino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, lì 19/06/2017

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta Furno